



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

ORIGINALE

Reg. Delib. N. 26 Data 25-06-2025

## Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2025.**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **GIUGNO** alle ore **19:10**, in Sede comunale, premesse le formalità di legge, si è riunita in sessione **ORDINARIA** in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione.

Al momento della trattazione del presente ordine del giorno risultano:

Zocca Giuliana	Presente
Ferrarin Giuseppe	Presente
Armando Luchesa	Presente
Bertani Paolo	Presente
Vicentini Federico	Assente
Pachera Stefano	Presente
Adami Alessio	Presente
Cristofaletti Tiziano	Presente
Campagnari Mirco	Assente
Fasoli Mattia	Assente
Gasparini Michele	Presente

presenti n. 8 e assenti n. 3.

Partecipa alla seduta in presenza, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale **ANSEMI ALESSANDRO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sindaco **ZOCCA GIULIANA**, assunta la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima a disposizione dei consiglieri comunali.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 25-06-2025 COMUNE DI RIVOLI VERONESE



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

**Sindaco Zocca Giuliana:** con riferimento al punto successivo relativo all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, precisa che la delibera può essere discussa in seguito all'approvazione del nuovo regolamento e grazie alla proroga concessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Riferisce che tale proroga ha consentito all'Amministrazione di procedere con un'analisi più approfondita del testo regolamentare e della struttura tariffaria. Informa che, a partire dal 2025, il Comune dovrà sostenere un aumento dei costi pari a € 26.000, imposto dal Consiglio di Bacino in attuazione di normative regionali. Precisa che tale incremento è stato ripartito fra le utenze domestiche e non domestiche, cercando di contenerne l'impatto economico sugli utenti. Segnala inoltre l'introduzione di una nuova componente tariffaria legata al bonus sociale rifiuti, che comporta un ulteriore aggravio pari a € 6 per utenza. Specifica che tali adeguamenti non derivano da scelte dell'Amministrazione, ma sono conseguenza di disposizioni normative sovraordinate. Conclude dichiarando aperta la discussione.

**Consigliere Pachera Stefano:** interviene chiedendo chiarimenti in merito al riferimento fatto dal Sindaco alle famiglie disagiate.

**Vicesindaco Luchesa Armando:** conferma che si tratta del bonus sociale rifiuti, previsto dalla normativa nazionale.

**Sindaco Zocca Giuliana:** conferma che l'importo della componente perequativa è fisso per utenza, non per persona.

**Vicesindaco Luchesa Armando:** illustra alcune prese d'atto contenute nella proposta di deliberazione. Riferisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono state introdotte nuove componenti perequative unitarie TARI, stabilite dall'Autorità di regolazione (ARERA). In particolare, una prima componente è destinata alla copertura dei costi legati alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, con un importo pari a dieci centesimi di euro per ogni utenza all'anno. Una seconda componente riguarda invece la copertura dei costi derivanti da eventi eccezionali o calamitosi, per un valore di un euro e cinquanta centesimi all'anno per utenza.

Aggiunge che, a partire dal 1° gennaio 2025, sarà applicata una terza componente, pari a sei euro annui per utenza, riferita al cosiddetto bonus sociale rifiuti, previsto per i nuclei familiari con specifici requisiti reddituali. Precisa, inoltre, che tali importi potranno essere aggiornati annualmente da ARERA in funzione delle esigenze di copertura che si presenteranno.

Afferma che, oltre a queste misure imposte a livello nazionale, il regolamento comunale prevede alcune ulteriori forme di agevolazione, tra cui una riduzione della tariffa del 15% per coloro che praticano il compostaggio domestico e una riduzione fino al 40% per gli utenti residenti in aree periferiche non raggiunte da punti di raccolta entro un raggio di cinquecento metri.

**Consigliere Adami Alessio:** chiede conferma sul fatto che l'importo di € 6 sia fisso per ogni utenza.



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

**Vicesindaco Luchesa Armando:** conferma che si tratta di un importo fisso per utenza.

**Consigliere Pachera Stefano:** chiede se il Comune abbia facoltà di modificare in aumento tale componente.

**Sindaco Zocca Giuliana:** precisa che si tratta di un importo stabilito dal Ministero.

**Segretario Comunale:** conferma che la componente UR3,a, come le altre perequative ambientali, è prevista da delibera ARERA e non può essere modificata dal Comune. Aggiunge che tali somme saranno riversate a soggetti terzi, presumibilmente attraverso meccanismi già in uso per altri bonus sociali (acqua, gas, energia elettrica). Riferisce che il sistema di riferimento potrebbe essere lo SGATE, gestito dall'INPS, ma ad oggi non sono ancora disponibili le istruzioni operative da parte dell'Autorità.

**Consigliere Pachera Stefano:** dichiara la propria astensione dalla votazione, motivando la scelta con il fatto di non aver potuto approfondire la documentazione se non durante la seduta. Aggiunge che, a suo avviso, l'attuale quadro normativo sta progressivamente riducendo la capacità gestionale dei Comuni in materia di rifiuti, evidenziando come anche l'Azienda Territoriale Sociale (ATS) abbia cessato le proprie funzioni operative, analogamente a quanto già accaduto con AGS, lasciando agli enti locali un ruolo prevalentemente formale.

Esprime rammarico per l'impostazione sempre più burocratica che sta caratterizzando la gestione dei servizi pubblici, in particolare quelli ambientali. Sottolinea come i nuovi assetti organizzativi, incentrati su enti sovracomunali come le ATS, tendano a perdere il contatto diretto con il territorio, privilegiando logiche meramente numeriche rispetto alla comprensione delle specificità locali. Manifesta preoccupazione per un possibile incremento delle tariffe nei prossimi anni, temendo una perdita di efficacia e capacità di intervento da parte delle amministrazioni comunali.

Richiama, a titolo esemplificativo, la difficoltà che i cittadini incontreranno in futuro nel segnalare disservizi, poiché il Sindaco non avrà più titolo diretto per interloquire con il gestore del servizio. Confronta tale evoluzione con l'esperienza di AGS, il cui Consiglio di amministrazione risulta distante dalle realtà locali, pur in presenza della partecipazione dei Comuni alla sua nomina.

Conclude ribadendo il proprio dissenso rispetto a questa impostazione normativa, precisando che la critica è rivolta alle scelte operate a livello legislativo nazionale, e non all'Amministrazione comunale.

**Consigliere Adami Alessio:** chiede chiarimenti sulla quota fissa di 6 € per utenza relativa alla componente UR3a del bonus sociale, domandando se fosse possibile redistribuire tale costo in modo differente, ad esempio gravando maggiormente le utenze non domestiche, anziché le famiglie, pur mantenendo la soglia ISEE di 20.000 €.

**Sindaco Zocca Giuliana:** risponde che sono state effettuate simulazioni per distribuire equamente l'aumento tra utenze domestiche e non domestiche, cercando di non gravare eccessivamente su



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

nessuna delle due categorie. Ribadisce che l'aumento complessivo di 26.000 € è inevitabile, ma l'Amministrazione ha operato con l'obiettivo di ridurre l'impatto.

**Consigliere Gasparini Michele:** chiede conferma se anche per le utenze aziendali la componente perequativa pari a 6 € per utenza, analogamente alle utenze domestiche.

**Sindaco Zocca Giuliana:** conferma che, in conformità con la normativa vigente, l'importo di 6 € per utenza si applica indistintamente sia alle utenze domestiche sia a quelle non domestiche.

**Consigliere Adami Alessio:** chiede un chiarimento in merito alla componente del bonus sociale: intende capire se la quota di 6 € per utenza sia fissa e se non fosse possibile prevedere una diversa distribuzione, ad esempio gravando di più le aziende e meno le famiglie, pur rispettando la soglia ISEE di € 20.000.

**Sindaco Zocca Giuliana:** risponde che sono state effettuate simulazioni per distribuire equamente l'aumento tra utenze domestiche e non domestiche. Conferma che l'incremento è stato imposto dalle disposizioni normative e che l'amministrazione ha cercato di mitigare l'impatto su tutte le categorie.

**Consigliere Gasparini Michele:** chiede conferma: anche le utenze aziendali saranno soggette alla componente perequativa pari a 6 € per ciascuna utenza.

**Sindaco Zocca Giuliana:** risponde confermando che per le utenze aziendali la componente è identica a quella delle domestiche, pari a 6 € per utenza, in base alle prescrizioni normative.

**Vicesindaco Luchesa Armando:** informa che il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2025 prevede un aumento complessivo di circa il 10% rispetto al 2024, passando da € 252.132 a € 278.113, con un aggravio di costi pari a € 26.000. Spiega che, per compensare tale differenza, sono state effettuate simulazioni e si è deciso di applicare un lieve incremento sia alle utenze domestiche sia, in misura leggermente maggiore, a quelle non domestiche. Precisa che l'impatto sulle famiglie sarà contenuto, trattandosi di pochi euro.

**Sindaco Zocca Giuliana:** aggiunge che alcune simulazioni avrebbero consentito di evitare aumenti alle famiglie, ma avrebbero comportato aggravii eccessivi per le attività economiche.

**Consigliere Gasparini Michele:** comunica la propria astensione.

Dopo la discussione il Sindaco-Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione del provvedimento in conformità della proposta stessa, meritevole di approvazione;



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm e ii.;

RITENUTO, pertanto, di far propria la proposta in argomento; Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente risultato:

Presenti: nr. 8;

Voti Favorevoli: nr. 6 (Zocca Giuliana, Luchesa Armando, Cristofaletti Tiziano, Bertani Paolo, Ferrarin Giuseppe e Adami Alessio);

Voti contrari: nessuno;

Astenuti: nr. 2 (Pachera Stefano e Gasparini Michele).

## DELIBERA

DI APPROVARE nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge;

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i motivi dell'urgenza contenuti nella proposta sopra presentata, con voti favorevoli: nr. (Zocca Giuliana, Luchesa Armando, Cristofaletti Tiziano, Bertani Paolo, Ferrarin Giuseppe e Adami Alessio), contrari nessuno ed astenuti nr. 2 (Pachera Stefano e Gasparini Michele), separatamente espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

A questo punto il **Sindaco Zocca Giuliana** informa che la prima bollettazione sarà emessa con scadenza al 16 agosto e la seconda a dicembre. Aggiunge che, se la società Newco non sarà ancora operativa nel 2026, si cercherà di gestire la programmazione in modo più puntuale. Conclude accennando alla complessità del contesto territoriale, che sarà oggetto di approfondimento in successivi Consigli.

\*\*\*

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 13-06-2025

Ufficio: SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO CONTABILITA' TRIBUTI

DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 25-06-2025 COMUNE DI RIVOLI VERONESE



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2025.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, mantenendo le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella Legge di stabilità 2014, commi 641-668;

**DATO ATTO** che l'approvazione delle tariffe TARI, rispetto al regolamento, è oggetto di apposito e separato provvedimento conseguente all'approvazione del Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

**PRESO ATTO** che l'art.1, comma 527,della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del “chi inquina paga”;

### CONSIDERATO che:

- l'art. 1 “Definizioni” dell'MTR-2, Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/rif individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;
- con precedente delibera di Assemblea n. 7 del 05.05.2022 sono stati approvati, per tutti i Comuni facenti parte del Bacino, i piani economico-finanziari degli anni 2022- 2025;
- l'art. 28.4 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif indica che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo;

**VISTA** la deliberazione 389/2023/RIF/rif del 3 agosto 2023 recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”, con la quale ARERA ha provveduto ad approvare le modalità di aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti;

**RICHIAMATI**, in particolare, della suddetta Deliberazione 363/2021 integrata e modificata dalla delibera 389/2023 e dalla delibera 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, l'art. 7 che dispone che:



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
  - Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.
  - Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.
  - Gli organismi competenti di cui sopra assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
- L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Della suddetta Delibera, l'art. 8 "Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria" che così recita:

- L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.
- In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

**RICHIAMATA** la determinazione n. 02/DRIF/2021 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

**VISTO CHE:** con delibera di Assemblea n. 4 del 10.04.2024 il Consiglio di Bacino ha ritenuto:

- 1) di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, e successiva 389/2023/R/rif i dati forniti dai Gestori e dai Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Verona Nord;
- 2) di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dai Comuni e dai Gestori;
- 3) di validare l'aggiornamento al PEF 2024-2025 del Consiglio di Bacino Verona Nord redatto secondo lo schema tipo di cui alla determinazione 1/DRIF/2023, Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che i parametri di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nell'ammontare come riportato Allegato A (PEF 2024 - 2025) al presente atto;
- 5) di dare atto che, sulla base dei valori associati a X, QL, PG e C192021 scelti dall'ETC, il limite alla crescita delle entrate tariffarie 2024/2025 rispetto agli anni precedenti, così come stabilito dall'art. 4



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

del MTR-2, è stato quantificato per ciascun comune in attuazione delle regole e delle formule contenute nell'art. 4 del MTR-2;

## CONSIDERATO

- l'articolo 43, comma 11, del D. L. 17 maggio 2022, n. 50, che recita testualmente:  
All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;
- l'articolo 10-ter della legge n. 69 del 9 maggio 2025 dispone che per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dal sopra citato articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025, pur restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale

**RITENUTO DI DARE ATTO CHE** l'incremento tariffario non necessita di essere finanziato in quanto trova copertura nelle entrate tariffarie previste per l'anno 2025;

**VISTO** che con DPR n. 158/99 sono stati fissati i coefficienti in base ai quali calcolare le tariffe;

**CONSIDERATO CHE** con delibera di Consiglio di Bacino n. 4 del 10/04/2024 è stata approvata la validazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni 2024-2025 del Bacino territoriale dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord e quindi è stato approvato il Piano Finanziario anni 2024-2025 per l'applicazione della TARI, delibera e Piano Economico Finanziario trasmessi dal Consiglio di Bacino Verona Nord con protocollo 1480 del 11/04/2024 ed assunti al protocollo dell'ente al n. 3068 del 11/04/2024;

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio comunale nr. 16 del 30.05.2024 avente ad oggetto "TRIBUTO RIFIUTI (TARI) PRESA D'ATTO DEL PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) 2024 2025 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.";

**RILEVATO** che il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario **per l'anno 2025** relativo al Comune di RIVOLI VERONESE è pari ad **euro 278.113,00**;

**PRESO ATTO** che il PEF relativo all'anno 2024 ammontava ad **euro 252.132,00**;

**RILEVATO** quindi un aumento medio del **10,30 %**

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

**PRESO ATTO** che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

**VISTO** il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

**PRESO ATTO** che è stata redatta la presente proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**PRESO ATTO** quindi che al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono essere pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019]. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

**VISTO** l'allegato piano Piano Finanziario anni 2024-2025 (ALLEGATO A);

**VISTO** l'allegato TARIFFARIO - TARIFFE TARI ANNO 2025 - allegato alla presente delibera (ALLEGATO B);



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

**VISTA** la delibera 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF che ha previsto l'introduzione di alcune voci inerenti elementi di perequazione, che si sostanziano in contributi, definiti e quantificati da ARERA a livello nazionale, che vengono inseriti in bolletta dal Gestore e versati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA); che tali componenti, che possono essere oggetto di revisione annuale da parte dell'Autorità, servono a compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema come, ad esempio, interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali, nonché per promuovere i miglioramenti della qualità del servizio.

**VISTA** la Legge 17 maggio 2022, n. 60 (c.d. legge "Salva Mare"), recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare", ha introdotto un ulteriore meccanismo di perequazione nel settore dei rifiuti urbani. L'art. 2 comma 7 della richiamata legge prevede l'introduzione di una specifica componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, da aggiungersi alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 della medesima normativa. Il successivo comma 8 della Legge "Salva Mare" demanda ad ARERA la disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente di cui trattasi e delle modalità di inserimento negli avvisi di pagamento.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 24 del 21/01/2025, "Regolamento recante i principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" il quale, in esecuzione del precedente articolo, introduce dal 01.01.2025 il c.d. BONUS SOCIALE RIFIUTI e definisce alcune delle modalità applicative dell'agevolazione tariffaria da applicare alla TARI.

Secondo il suddetto provvedimento, il bonus sociale:

- si applica alle utenze domestiche il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a € 9.530,00 (elevato a € 20.000,00 in caso di nucleo con almeno 4 figli a carico), limitatamente ad una utenza, ed è riconosciuto automaticamente; i beneficiari saranno individuati tramite un sistema condiviso tra Comuni e gestori, utilizzando il sistema SGAtc;
- consiste in una riduzione del 25% della TARI;
- la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sarà effettuata con apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza domestica e non domestica;
- ARERA, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del Dpcm (28.03.2025), dovrà fornire le modalità applicative e quelle di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale. Nel nuovo metodo tariffario, in corso di definizione, ARERA potrà prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione del bonus.

**VISTA** la Deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 01.04.2025 che avvia il procedimento, da concludersi entro il 31.12.2025, finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal suddetto decreto e nell'ambito del quale:

- a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
- b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 16 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAtc), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;
- c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie; d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni.



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

**DATO ATTO** inoltre che, con la succitata deliberazione, viene tempestivamente introdotta la componente perequativa *UR3a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI.

La componente *UR3,a*, inizialmente posta pari a 6 €/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute. La componente perequativa *UR3a* non rientrerà nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma dovrà essere aggiunta nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza, per poi essere riversata all'Autorità nelle modalità che verranno comunicate;

**PRESO ATTO** che a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie TARI che si applicano con i criteri di seguito dettagliati,

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno;
- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

**PRESO ATTO** che a decorrere dal 1° gennaio 2025, è pertanto istituita la componente perequativa TARI

- *UR3,a*, per la copertura del bonus sociale riconosciuto a nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di € 9.530,00 elevato ad € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Viene stabilito che:

- la componente *UR1,a* è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente *UR2,a* è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

In prima applicazione viene stabilito che:

- la componente *UR3,a* è pari a 6,00 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di bonus sociale per i rifiuti di famiglie con ISEE inferiore alla soglia di € 9.530,00 elevato ad € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Inoltre, tali componenti:

- si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
- non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate.

**VISTO** lo schema di proposta predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**PRESO ATTO** che, secondo quanto disposto dalla nota MEF prot. nr 5343 del 06/04/2012, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale a mezzo della procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario – Area Operativa Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** che è stato richiesto il parere all'Organo di Revisione economico finanziario, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## DELIBERA

**DI PRENDERE ATTO** del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni 2024-2025 (presa d'atto dello stesso avvenuta con deliberazione consiliare nr. 16 del 30.05.2024), per l'applicazione della TARI, approvato e validato con delibera di Consiglio di Bacino Verona Nord n. 4 del 10/04/2024, delibera e Piano Economico Finanziario trasmessi dal Consiglio di Bacino Verona Nord con protocollo 1480 del 11/04/2024 ed assunti al protocollo dell'ente al n. 3068 del 11/04/2024 (ALLEGATO A);

**DI CONFERMARE** i coefficienti KC e KD coefficienti di ripartizione per le utenze non domestiche come indicato nell'allegato B;

**DI CONFERMARE** i coefficienti di ripartizione delle utenze domestiche KA e KB come indicato nell'allegato B;

**DI APPROVARE** il Piano TARIFFARIO - TARIFFE TARI ANNO 2025 – allegato alla presente delibera (ALLEGATO B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e quindi le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

**DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo Comunale sui Rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia;

**DI DARE ATTO** che, come disposto dalla Delibera ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF, a partire dal 01 gennaio 2024 si applicheranno le seguenti componenti perequative TARI con le modalità meglio dettagliate in premessa:

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno;
- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

**DI DARE ATTO** che, come disposto dalla Delibera ARERA 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF, a partire dal 01 gennaio 2025 si applicherà la terza quota perequativa:

- *UR3,a*, per la copertura del bonus sociale riconosciuto a nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di € 9.530,00 elevato ad € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico

Viene stabilito che:

- la componente *UR1,a* è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

costi di gestione;

- la componente *UR2,a* è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

In prima applicazione viene stabilito che:

- la componente *UR3,a* è pari a 6,00 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di bonus sociale per i rifiuti di famiglie con ISEE inferiore alla soglia di € 9.530,00 elevato ad € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore retroattivamente dal 01 gennaio 2025 e quindi che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2025;

**DI DARE ATTO** che con le tariffe proposte è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come individuati nel Piano finanziario 2024-2025;

**DI FISSARE** indicativamente **in numero di due rate il pagamento della TARI 2025 con scadenza 16 agosto 2025 e 16 dicembre 2025** scadenze eventualmente modificabili per esigenze operative o normative con delibera di giunta;

**DI DETERMINARE** la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;

**DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario di cui l'allegato A riporta gli importi;

**DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

**DI DICHIARARE**, con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con i conseguenti adempimenti.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2025.**

Pareri ex art. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Data: 14-06-2025

Il Responsabile del servizio

DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 25-06-2025 COMUNE DI RIVOLI VERONESE



**COMUNE DI RIVOLI VERONESE**  
Provincia di Verona

**Morando Sara**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Data: 14-06-2025

Il Responsabile del servizio  
**Morando Sara**



**COMUNE DI RIVOLI VERONESE**

Provincia di Verona

Deliberazione di C.C. n° 26 del 25-06-2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2025.**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Zocca Giuliana

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Anselmi Alessandro

---

---

**IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Anselmi Alessandro

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale on-line nell'apposita sezione del sito web [www.comune.rivoli.vr.it](http://www.comune.rivoli.vr.it) il giorno \_\_\_\_\_ (pubblicazione n. \_\_\_\_\_) per la durata di 15 giorni consecutivi.

Rivoli Veronese, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Girardi Raffaele

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Rivoli Veronese, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MENEGOLO MARCO